

# Formazione: i vincoli per la ripresa in aula e i requisiti della videoconferenza

**Mario Gallo**

*Professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università  
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

m.gallo@unicas.it

**25 settembre 2020**

## Considerazioni introduttive

- La pandemia da SARS-COV-2 sta orientando la **prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro** verso una **nuova dimensione**, nella quale **l'organizzazione aziendale della safety** diventa strumentale anche al raggiungimento degli **obiettivi di sanità pubblica** stabiliti dalle Autorità nazionali e locali



### Considerazioni introduttive

AiFOS

Per realizzare tale obiettivo nei luoghi di lavoro **anziché modificare la disciplina ordinaria** (es. «Testo unico» della sicurezza n.81/2008) si è preferito utilizzare essenzialmente **4 strumenti**:

- **DPCM, Ordinanze regionali e Ministeriali**
- **Protocollo condiviso dalla parti sociali 14.03.2020**
- **Indicazioni del DTS dell'INAIL**
- **Linee guida della Conferenza delle Regioni e Prov. Autonome**

*Si tratta di provvedimenti di varia natura non sempre facili da interpretare e da applicare, che stanno generando diverse criticità per le imprese e i professionisti*

Mario Gallo

3

### Alcuni nodi legati alla formazione HS

AiFOS

#### a) – Inizio pandemia

- **Condizioni di sicurezza** da osservare in aula
- Incertezze sull'**estensione del blocco della formazione** in presenza anche a quella HS (*cf. DPCM 4 marzo 2020*)

#### b) – Diffusione su scala nazionale della pandemia

- **Vincoli** posti dagli Accordi Stato – Regioni 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016, sulla **formazione in e-learning**
- Problema dei corsi con **parte pratica** (es. primo soccorso)
- **Condizioni per la validità** della formazione a distanza (FAD)
- **Certificazione delle presenze**

Mario Gallo

4

## Il ritorno alla formazione in aula

AiFOS


- Il D.P.C.M. 11 giugno 2020 ha consentito nuovamente, a partire dal 15 giugno 2020, lo svolgimento della **formazione SSL in aula** sull'intero territorio nazionale
- La formazione in aula è ammessa solo nel rispetto di una serie di **misure** previste dalle **LG della Conferenza Regioni e Prov.Aut.** (cfr. *D.P.C.M. 7 agosto 2020*) e dalle Ordinanze regionali (es. Lazio, Campania, etc.)

Mario Gallo

5

## Formazione in aula, contagio e approccio «rilassato»

AiFOS



**Contagiato durante un corso di formazione: il tampone conferma l'esito**

Il sindaco: "Ha avuto febbre, ma adesso sta bene"

**CN** Redazione  
11 settembre 2020 23:12

- E se capitasse a te o a qualche partecipante a un corso organizzato da te o da un tuo cliente ?

Mario Gallo

6

Alcune delle misure per la formazione in aula	
Misura	Descrizione
<b>Informazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve riguardare le <b>misure da osservare</b> e va resa a <b>tutti</b> (docenti, tutor, discenti, etc.)</li> </ul>
<b>Elenco dei partecipanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Va tenuto per <b>almeno 14 giorni</b></li> </ul>
<b>Obbligo mascherina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tutti i partecipanti devono indossare la mascherina</b></li> <li>• Nel caso dei docenti è possibile fare ricorso a una visiera trasparente</li> </ul>
<b>Organizzazione degli spazi in aula</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra i partecipanti ci deve essere una <b>DS di almeno 1 metro</b> (si può ridurre solo tramite barriere fisiche)</li> </ul>

Mario Gallo 7

Alcuni elementi critici
<p style="text-align: right;">AIFOS</p> <p>Nel pianificare la formazione in aula da parte del soggetto organizzatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Va considerato quanto prevede il <b>protocollo di sicurezza aziendale</b> che potrebbe stabilire altre misure ma potrebbe essere anche d'aggiornare</li> <li>■ Particolare attenzione va posta all'<b>informativa sulle misure</b> da fornire preventivamente e prima di ogni lezione (es. con una clip, presentazione, etc.)</li> <li>■ Va stabilito chi deve <b>vigilare in aula</b> e il <b>reporting</b></li> </ul> <p>Mario Gallo <span style="float: right;">8</span></p>

## Profili contrattuali e tutela del formatore

AiFOS

- Il formatore che viene chiamato ad erogare le proprie prestazioni sulla base di un **contratto di lavoro autonomo (art.2222 c.c.)** ha diritto alle **tutele previste dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008**, quindi il **committente** è tenuto ad adottare le misure di sicurezza, anche quelle previste dalle LG della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- E' buona regola fare allegare al contratto un **disciplinare** delle misure fondamentali (anche collaborazione di un tutor) e **acquisire preventivamente** alcune informazioni fondamentali (es. numero partecipanti, caratteristiche dell'aula, etc.) ciò anche per sensibilizzare il committente
- Va posta particolare attenzione al caso in cui si ricopra la posizione di **soggetto organizzatore del corso**

Mario Gallo

9

## Formazione a distanza (FAD)

AiFOS

- La FAD è da considerarsi in questa fase emergenziale ancora una **misura prioritaria**, come precisato anche dal Ministero del Lavoro e P.S. nella **FAQ 26 luglio 2020**, salvo per quanto riguarda le attività pratiche (es. primo soccorso; antincendio)
- La **FAD è equiparata alla formazione in presenza** (Cfr. Ministero del Lavoro e P.S. FAQ 4 maggio 2020)



Mario Gallo

10

## Modalità di svolgimento della FAD

AiFOS

- In videoconferenza esclusivamente in **modalità sincrona**
- In modo da garantire:
  - a) la **verifica della presenza** dei discenti
  - b) la loro **piena interazione** con il docente (es. tramite la condivisione di materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)

*(Cfr. Ministero Lavoro e P.S. FAQ 4 maggio 2020)*

### Sull'equiparazione della FAD si veda anche

Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza  
 Regione Piemonte (Nota Prot. n. 12255/A del 14/04/2020)  
 Regione Friuli Venezia Giulia (Parere Prot. n. 0009332/P del 14/04/2020)  
 Regione Veneto (Indicazioni operative per la tutela negli ambienti di lavoro non sanitari)  
 Regione Lazio (Nota U.0348383 del 16-04-2020)  
 Regione Emilia-Romagna

Mario Gallo

11

## Aggiornamento della formazione: alcune riflessioni conclusive

AiFOS

In considerazione della situazione eccezionale il Ministero del Lavoro e P.S. nella **FAQ 4 maggio 2020** ritiene che:

- In coerenza con il principio introdotto dall'art.103, c.2, del D.L. n.18/2020 (\*), la **mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (\*\*)**
- Resta fermo l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale (\*).

(\* - L'art.103, c.2, del DL n.18/2020, stabilisce che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**"* (nota: **il DL 83/2020, però non ha incluso tale articolo tra quelli per i quali è riconosciuta la proroga dello stato di emergenza**)

(\*\*) - Posizione analoga è espressa nel protocollo condiviso 14 marzo 2020

Mario Gallo

12



*Grazie per  
l'attenzione!*

A Partner of  
**VISION ZERO**  
Safety. Health. Wellbeing.

**AiFOS**  
Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro